

## Legge di Bilancio

### Le misure fiscali

06901

06901

# Il ravvedimento speciale si estende fino al periodo d'imposta 2021

## Le autocorrezioni

**T**ra le misure di sostegno a favore del contribuente, il disegno di legge di bilancio 2023 prevede un ravvedimento speciale delle violazioni tributarie. Sarà possibile regolarizzare le violazioni, diverse da quelle formali e da quelle definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riguardanti dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti.

Per accedere alla sanatoria, è necessario che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di irregolarità, a seguito del controllo formale, a norma dell'articolo 36-ter del Dpr 600/1973.

La regolarizzazione comporta il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili, oltre all'imposta e agli interessi dovuti e si perfeziona con il versamento di quanto dovuto, o della prima rata, entro il 31 marzo 2023. È ammesso il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, mentre sulle

rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale, attualmente dell'1,25%, misura che potrà essere cambiata nel 2023. Il mancato versamento, anche parziale, alle prescritte scadenze delle somme dovute, determina la decadenza dalla rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti nonché della sanzione in base all'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997, di norma, del 30%, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta e degli interessi nella misura del 4% annuo prevista dall'articolo 20 del Dpr 602/1973, con decorrenza dal 31 marzo 2023. In questi casi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione. Il ravvedimento speciale è escluso per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. La norma precisa, altresì, che i ravvedimenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della disposizione restano validi e non si può chiedere il rimborso delle somme versate.

Con un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate saranno definite le modalità di attuazione.

—G. Mor.

—T. Mor.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1878 - T.1619



Superficie 11 %